

Tax & Legal Alert #3
Legge di bilancio
2024
Terza Parte

6|2
2024



Sommario

1. Le novità del c.d. “Decreto Salva Superbonus”	3
2. Obbligo di assicurazione contro rischi catastrofali.....	4
3. Regolamento “de minimis”: aumento del massimale a € 300.000	5
4. Prorogati di un anno i termini di notifica per gli atti di recupero degli aiuti di Stato e “de minimis”	5
5. Legge Sabatini - Rifiinanziamento	5
6. Estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’AE per la presentazione dei modelli F24 con compensazioni.....	6
7. Introduzione di un termine iniziale per la compensazione di crediti INPS e INAIL nel modello F24	6
8. Alcune novità in materia di ritenute d’acconto, CU e 770	7
9. Aliquote gestione separata INPS per l’anno 2024.....	8
10. Ricarica dell’auto elettrica equiparata al carburante ai fini IVA e imposte dirette	9



1. Le novità del c.d. “Decreto Salva Superbonus”

(D.L. 212/2023, art. 1 - 3)

Superbonus nel caso di lavori non terminati

Per le sole spese sostenute nell'anno 2023, il contribuente mantiene il diritto alla detrazione Superbonus con l'aliquota del 110/90% anche qualora non porti a termine i lavori e non venga conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche (condizione altrimenti prevista a pena di decadenza dell'intero beneficio). La previsione è valida anche nel caso di fruizione del Superbonus tramite sconto in fattura o cessione del credito, sussistendone i pregressi requisiti. Restano viceversa esclusi dalla norma di “salvaguardia” tutti quei beneficiari che hanno sostenuto spese sino al 31/12/2023 a titolo di meri acconti (ossia non corrispondenti a SAL riferibili anch'essi a una data non successiva al 31/12/2023), e rimane fermo il recupero dell'indebito e dell'eventuale responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari in caso di loro concorso nella violazione per i casi in cui la mancata spettanza della detrazione discenda dall'accertamento della mancanza, anche parziale, di requisiti di legge diversi da quelli dell'ultimazione dei lavori.

Inoltre, viene previsto un contributo in favore dei soggetti che si trovano nella situazione sopra descritta (lavori di cui al citato art. 119 non ancora terminati, per i quali è stata esercitata l'opzione per i SAL fino al 31/12/2023) con “reddito di riferimento” inferiore a € 15.000 ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119, D.L. 34/2023, per il sostenimento di ulteriori spese a completamento dei lavori entro il 31/10/2024 (i.e. per la quota parte di spese che resterebbe a carico del contribuente a causa della diminuzione dell'aliquota dell'agevolazione al 70%).

In particolare, il contributo spetta per le spese sostenute dall'1/1 al 31/10/2024:

- per interventi effettuati dai condomini, persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari ovvero sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio / edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, ONLUS / ODV / APS;
- a condizione che entro il 31/12/2023 sia stato raggiunto un SAL non inferiore al 60%.

Il nuovo contributo (non tassabile) sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate in base ai criteri / modalità che saranno definiti dal MEF con un apposito Decreto.

Bonus barriere

Il Decreto interviene restrittivamente sull'agevolazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche al 75% (art. 119-ter, D.L. 34/2020).

In particolare, per le spese sostenute dal 30/12/2023:

- viene ristretto l'ambito applicativo del bonus barriere che in concreto non sarà più applicabile agli interventi di sostituzione dei serramenti e di building automation, bensì solo con riguardo agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
- viene inoltre espressamente richiesta l'asseverazione della conformità degli interventi realizzati ai requisiti tecnici previsti dal D.M. 236/1989 (oltre alla relativa relazione c.d. “Legge 13”);

Dall'1/1/2024 viene inoltre esclusa la possibilità di optare per la fruizione della detrazione tramite sconto in fattura o cessione del credito, salvo per interventi riguardanti le parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa e per edifici unifamiliari che costituiscono abitazione principale del proprietario o titolare di altro diritto reale con “reddito di riferimento” inferiore a € 15.000 (ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119 del D.L. 34/2023).

Nulla cambia, invece, per gli interventi già in corso ovvero con titolo abilitativo richiesto antecedentemente al 30/12/2023.



Interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

Viene modificata e circoscritta la deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura prevista dal D.L. 11/2023 in caso di piani di recupero in zone sismiche 1, 2 e 3. In particolare:

- resta ancora possibile godere del Superbonus al 110% fino al 31/12/2025, stanti tutte le condizioni anche in precedenza richieste;
- è stata introdotta l'ulteriore condizione per cui, per tutti gli interventi avviati dal 30/12/2023, i beneficiari dovranno stipulare una polizza assicurativa contro calamità ed eventi catastrofali, i cui requisiti saranno stabiliti con decreto ministeriale;
- l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4/2024, ha affermato che il superbonus nelle aree terremotate non è applicabile ad immobili che abbiano già recuperato l'agibilità a seguito di interventi edilizi realizzati successivamente all'evento sismico.

Infine, viene ristretto il residuo ambito applicativo delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito con l'esclusione degli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, già approvati dalle amministrazioni comunali, per i quali non siano stati richiesti i titoli abilitativi entro il 30/12/2023.

In sostanza, la nuova disposizione pone ora due limiti per poter usufruire della cessione o sconto in fattura: piano approvato entro il 17/2/2023 e titolo edilizio per gli interventi di demolizione e ricostruzione presentato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (ossia prima del 30/12/2023).

2. Obbligo di assicurazione contro rischi catastrofali

(L. 213/2023 art. 1, commi 101 - 111)

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto per le imprese l'obbligo di stipulare, entro il 31/12/2024, un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali. In particolare, l'obbligo di stipula riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero dotate di una stabile organizzazione sul territorio italiano e che, pertanto, siano tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese.

Sono invece escluse da tale obbligo le imprese agricole, così come individuate dall'art. 2135 C.C. (per le quali opera il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali) e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abusi edilizi o costruiti in carenza delle dovute autorizzazioni.

Le polizze devono essere destinate alla copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ossia **sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**.

Devono essere oggetto di copertura:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

L'eventuale inadempimento dell'impresa al nuovo obbligo assicurativo graverà nelle procedure di assegnazione di contributi, sovvenzioni ed agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Con riferimento agli obblighi delle compagnie assicurative, anch'esse sono obbligate a stipulare con le imprese le polizze per rischi catastrofali. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvederà a irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000 a € 500.000 alla compagnia assicurativa.

Inoltre, le compagnie assicurative saranno tenute ad applicare:

- una franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio.





Ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto sono delegate a un decreto di MEF e MIMI che potranno definire più dettagliatamente:

- modalità di individuazione degli eventi calamitosi;
- determinazione e aumenti periodici dei premi assicurativi;
- aggiornamento dei valori di scoperto e franchigia.

3. Regolamento “de minimis”: aumento del massimale a € 300.000

(Regolamento UE n. 2023/2831)

La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento de minimis (Regolamento UE 2023/2831) che è in vigore dall'1/1/2024 e fino al 31/12/2030 e che sostituisce il regolamento UE n. 1407/2013 scaduto il 31/12/2023.

Tra le novità introdotte si segnalano:

- l'aumento del massimale per “**impresa unica**” da € 200.000 a € 300.000 rispetto agli ultimi tre esercizi finanziari;
- l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1/1/2026 (con l'obiettivo di ridurre gli oneri di rendicontazione da parte delle imprese).

Il Regolamento non si applica ai settori della produzione primaria (prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura).

4. Prorogati di un anno i termini di notifica per gli atti di recupero degli aiuti di Stato e “de minimis”

(D.L. 215/2023, art. 3, comma 6)

Con il c.d. “Decreto Milleproroghe” sono stati prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” fruiti come crediti d'imposta, in scadenza al 31/12/2023 e al 30/6/2024.

La norma si riferisce, in particolare, agli aiuti c.d. “automatici” (non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione) e “semi-automatici”, per i quali l'Amministrazione Finanziaria non abbia provveduto ai relativi obblighi di registrazione (come richiesto dall'art. 10, comma 6, D.M. 115/2017).

Tra questi, figurano i c.d. “bonus edilizi”, il Superbonus, i crediti d'imposta per la sanificazione, l'ampliamento e l'adeguamento dei luoghi di lavoro, il credito d'imposta previsto per il pagamento del canone di locazione di botteghe e negozi e le ulteriori misure fiscali introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

5. Legge Sabatini - Rifiinanziamento

(L. 213/2023 art. 1, comma 256)

Le risorse stanziare per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (c.d. “Nuova Sabatini” - art. 2 del D.L. 69/2013) vengono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2024.



6. Estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'AE per la presentazione dei modelli F24 con compensazioni

(L. 213/2023, art. 1, commi 94 – 96)

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate (quali "F24 online," "F24 web" o "F24 intermediari") viene esteso in via generalizzata per la presentazione dei modelli F24 che contengono compensazioni, conformemente all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, indipendentemente dall'elencazione delle tipologie di crediti contenuta nel comma 49-bis dell'art. 37 del D.L. 223/2006.

Tale estensione si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi all'INPS e premi all'INAIL.

Tuttavia, per quanto riguarda i crediti INPS e INAIL, la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, e le modalità di attuazione delle nuove disposizioni, saranno stabilite attraverso provvedimenti concordati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dall'1/7/2024.

7. Introduzione di un termine iniziale per la compensazione di crediti INPS e INAIL nel modello F24

(L. 213/2023, art. 1, commi 97 – 98)

Si introduce un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.

Crediti INPS

In base alla categoria di contribuente, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricoli:
 - a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
 - dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/1995, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Crediti INAIL

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL è consentita solo per crediti certi, liquidi ed esigibili che siano registrati negli archivi del predetto Istituto.

Decorrenza e disposizioni attuative

La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati in accordo tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.

8. Alcune novità in materia di ritenute d'acconto, CU e 770

(D.Lgs. 1/2024, artt. 3, 9 commi 4 – 6,16)

Versamento cumulativo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni

Il D.L. "Adempimenti" dispone che il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del D.P.R. 600/1973, se l'importo non è superiore a € 100, può essere effettuato:

- insieme al versamento relativo al mese successivo;
- comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16/2/2024.

Modifica alle scadenze per il versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

Viene stabilito che il versamento cumulativo delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, di cui all'art. 25-*ter*, comma 2-*bis* del D.P.R. 600/1973, nel caso in cui l'ammontare cumulativo sia inferiore a € 500, deve essere effettuato entro:

- il 16 giugno (al posto del 30 giugno previsto prima della modifica);
- e il 16 dicembre (al posto del 20 dicembre previsto prima della modifica).

Le ritenute in esame sono infatti versate mensilmente dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di € 500.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

Eliminazione della Certificazione Unica per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio

I sostituti d'imposta vengono esonerati dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (*ex* L. 190/2014) e di vantaggio (*ex* art. 27 del D.L. 98/2011).

La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all'annualità 2024.

Semplificazione del Modello 770

Viene prevista una semplificazione sperimentale del Modello 770 a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025 (quindi dal Modello 770/2026 relativo al 2025).

La misura dovrà essere attuata mediante un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5, possono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando, contestualmente, anche:

- l'importo delle ritenute e delle trattenute operate;
- gli eventuali importi a credito;
- gli altri dati individuati con il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni dei suddetti dati secondo le modalità previste dalla norma, e dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nel modello 770.

L'adesione al sistema semplificato avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l'intero anno d'imposta per il quale è esercitata.

Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato:

- presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- con l'autorizzazione del sostituto d'imposta all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN.

La trasmissione dei dati e il versamento sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all'art. 3 comma 2-*bis* e 3 del D.P.R. 322/1998 (ad esempio, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro e degli avvocati).

9. Aliquote gestione separata INPS per l'anno 2024

(Circolare INPS n. 24 del 29/1/2024)

Con la [Circolare](#) in oggetto, l'INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2024 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata. La disciplina riguarda sia i collaboratori e le figure assimilate, per i quali l'aliquota è prevista nella misura del 33%, sia i professionisti senza cassa, per i quali l'aliquota è fissata nella misura del 25%.

Per l'anno 2024 il massimale di reddito per gli iscritti alla gestione separata è pari ad € 119.650, mentre il minimale è pari ad € 18.415.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa.

Descrizione	Iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati	Non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria e non pensionati titolari di partita IVA	Non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria e non pensionati, non titolari di partita IVA	
			Co.co.co, compresi amministratori, liquidatori e revisori di società ed enti, titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altra categoria
Aliquote previdenziali	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale	non dovuto	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo "DIS-COLL"	non dovuto	non dovuto	1,31% fino al previsto massimale della base imponibile	non dovuto
Contributo "ISCRO"	non dovuto	0,35% fino al previsto massimale della base imponibile	non dovuto	non dovuto
Contribuzione totale	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	26,07%, fino al previsto massimale della base imponibile	35,03%, fino al previsto massimale della base imponibile	33,72%, fino al previsto massimale della base imponibile

10. Ricarica dell'auto elettrica equiparata al carburante ai fini IVA e imposte dirette

(Risposta Interpello Agenzia Entrate 477/2023)

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini dell'IVA e delle imposte dirette della spesa sostenuta per l'acquisto e la ricarica di un'autovettura elettrica utilizzata per l'esercizio dell'attività di impresa.

Nel caso specifico, oggetto della [Risposta](#), il veicolo elettrico è utilizzato da un rappresentante di commercio e la ricarica dello stesso avviene tramite una c.d. "wall box". Secondo l'Agenzia delle Entrate, data l'attività di agente di commercio, la spesa di ricarica è deducibile nel limite dell'80% e l'IVA è integralmente detraibile.

Viene ribadito che la detrazione dell'IVA / deduzione del costo è ammessa a condizione che il relativo pagamento sia effettuato con mezzi tracciabili ovvero:

- carte di debito, credito, prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente;
- mezzi elettronici tra cui addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;
- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali.



Si ritiene che le conclusioni indicate nella risposta siano da riferimento anche per le altre situazioni che possono interessare imprese, professionisti ed enti non commerciali, e che pertanto il veicolo elettrico debba essere equiparato ai veicoli a motore con applicazione delle usuali percentuali di detrazione dell'IVA e di deduzione dei costi.

Adacta rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



Contatti

Adacta Studio Associato

Vicenza
Strada Marosticana, 6/8
36100 Vicenza
T. +39 0444.228000

Milano
Via Visconti di Modrone, 21
20122 Milano
T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it 